



Edizione di giovedì 20 Febbraio 2025

CASI OPERATIVI

Indicazione dei contributi ricevuti nella Nota integrativa esclusa per le società agricole
di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Detrazioni Irpef: i nuovi limiti del riordino
di **Alessandro Bonuzzi**

PATRIMONIO E TRUST

Imposizione indiretta del trust in cerca di certezze
di **Ennio Vial**

IVA

I nuovi obblighi di garanzia del rappresentante fiscale
di **Marco Peirolo**

IMPOSTE SUL REDDITO

L'indeducibilità dei rimborsi spese e la violazione del principio comunitario della proporzionalità
di **Luciano Sorgato**

RASSEGNA AI

Risposte AI sulle novità introdotte dalla riforma fiscale
di **Mauro Muraca**

EDITORIALI

Forum Web Fisco: registrazione disponibile per gli abbonati EcNews
di **Redazione**

OSSERVATORIO IMPRESE E PROFESSIONI

Lavoro dipendente e welfare: tra novità, conferme e dubbi applicativi
di **Settore Fisco e Diritto d'Impresa di Assolombarda**

CASI OPERATIVI

Indicazione dei contributi ricevuti nella Nota integrativa esclusa per le società agricole

di Euroconference Centro Studi Tributari

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Alfa Srl esercita attività di coltivazione di cereali e riveste la qualifica di società agricola ex D.Lgs. 99/2004. Nel corso dell'anno 2023 ha percepito sussidi sotto forma di aiuti agli investimenti nell'ambito del PSR della Regione di residenza e pagamenti diretti da parte di Agea correlati al possesso di quote Pac. Il dubbio che si espone è se tali sovvenzioni vanno considerate tra quelle oggetto di segnalazione nella Nota integrativa della società nel bilancio dell'annualità di riferimento.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Detrazioni Irpef: i nuovi limiti del riordino

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

La L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha previsto un **riordino** delle **detrazioni Irpef**, inserendo con il [comma 10](#), dell'**articolo 1, L.207/2024**, una **storica stretta** per i contribuenti che presentano un **reddito complessivo superiore a una determinata soglia**.

Il riferimento è ai contribuenti con **reddito complessivo** annuo, al netto del reddito dell'**abitazione principale** e delle relative pertinenze, superiore a 75.000 euro, i quali a partire dal periodo d'imposta 2025 possono **detrarre dall'Irpef lorda un ammontare di spese non superiore a un determinato limite** generale che varia in funzione **dell'importo del reddito** e del **numero di figli fiscalmente a carico**. Nello specifico, per questi soggetti, il **limite di oneri detraibili** deriva dal rapporto tra:

- un **importo base**, stabilito in misura pari a **14.000** euro o a **8.000** euro a seconda che, rispettivamente, il reddito complessivo sia superiore a 75.000 euro ma non superiore a 100.000 oppure superiore a 100.000 euro; e
- un **coefficiente**, direttamente proporzionale al numero di figli fiscalmente a carico.

Importo base

14.000 euro

8.000 euro

Coefficiente

0,50

0,70

0,85

1

Reddito complessivo

Superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro

Superiore a 100.000 euro

Numero figli fiscalmente a carico

0

1

2

– 3 o più

– almeno un figlio con disabilità

Ne derivano i seguenti **limiti** di oneri o spese detraibili.

Reddito complessivo **Importo base****Numero figli a carico** **Coefficiente**

0

0,50

Detrazione massima

7.000 euro

Oltre 75.000 euro	14.000 euro	1	0,70	9.800 euro
		2	0,85	11.900 euro
		3/+3/disabile	1	14.000 euro
		0	0,50	4.000 euro
Oltre 100.000 euro	8.000 euro	1	0,70	5.600 euro
		2	0,85	6.800 euro
		3/+3/disabile	1	8.000 euro

Sono **escluse** dal campo di applicazione **della nuova stretta** le seguenti fattispecie di **oneri detraibili**:

1. le **spese sanitarie**, di cui all'[articolo 15, comma 1, lettere c\), Tuir](#);
2. le spese investite **in start-up innovative**, di cui agli [articoli 29 e 29-bis D.L. 179/2012](#);
3. le **spese investite in PMI innovative**, di cui all'[articolo 4, commi 9 e 9-ter, D.L. 3/2015](#);
4. gli **interessi passivi** e oneri accessori relativi a **mutui agrari e mutui ipotecari** per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale stipulati fino al 31.12.2024;
5. i **premi di assicurazione**, di cui all'[articolo 15, comma 1, lettere f\) e f-bis\), Tuir](#), relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024. Si tratta delle assicurazioni a copertura del **rischio di morte o non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana o invalidità permanente **non inferiore al 5%**, oppure del rischio di eventi calamitosi per **un'unità immobiliare ad uso abitativo**;
6. le spese per **interventi edilizi** (ad esempio, per interventi di recupero edilizio di cui all'[articolo 16-bis, Tuir](#)) sostenute fino al **12.2024**.

Imposizione indiretta del trust in cerca di certezze

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

Trust dopo la riforma

Scopri di più

Uno dei **temi emergenti relativo al trust** maggiormente **dibattuti tra gli operatori** è senz'altro quello della concreta applicazione della **imposta di successione e donazione**. La novella, infatti, pur recependo il nuovo corso dell'Amministrazione enucleato con la [circolare n. 34/E/2022](#), si discosta da esso sotto alcuni profili.

Un **elemento certo** è rappresentato sicuramente dal fatto che **il prelievo è dovuto nel passaggio finale dei beni dal trustee ai beneficiari e non più nella fase iniziale del passaggio dei beni dal disponente al trustee**. Si tratta di una novità normativa apprezzabile, in quanto **collega il tributo alla concreta manifestazione di capacità contributiva**. L'arricchimento, infatti, potrà esserci generalmente solo nella fase finale.

Rispetto alla [circolare n. 34/E/2022](#), tuttavia, viene abbandonata l'eventualità che l'imposizione possa avvenire nella fase iniziale – **salvo espressa opzione del disponente** – anche nei casi in cui **il beneficiario risulti vested** e possa, quindi, **pretendere da subito il patrimonio**. L'arricchimento, dunque, è legato non al potere di pretendere il patrimonio, quanto al **concreto trasferimento dello stesso**.

Un **profilo di incertezza**, invece, è legato alla **determinazione della base imponibile**. La norma prevede in modo generico che *“L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari”*. Il riferimento sembra, quindi, essere operato al **concreto trasferimento dei beni**, senza considerare se lo stesso avvenga in **modo formalizzato o meno**. L'attribuzione di liquidità mediante semplice bonifico, pertanto, potrebbe **risultare rilevante ai fini del tributo**.

Sul punto, tuttavia, si devono dare per assodate alcune esclusioni. Innanzitutto, **non devono essere incluse nella base imponibile le attribuzioni di reddito e non di capitale**. Il trust può essere **opaco o trasparente**. Nel primo caso, il reddito ha **scontato imposizione in capo al trust**, mentre nel secondo caso ha scontato **imposizione in capo al beneficiario**. In entrambi i casi, l'attribuzione deve essere **intesa come di reddito e non sconta quindi imposta di donazione**.

In secondo luogo, pur nell'ambito delle attribuzioni di patrimonio, **devono intendersi come**

escluse le erogazioni per sostenere spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia ([articolo 742 cod. civ.](#)), le liberalità che si suole fare in occasione di **servizi resi o comunque in conformità agli usi** ([articolo 770 cod. civ.](#)) e, infine, le donazioni di modico valore che hanno per oggetto beni mobili pur in mancanza dell'atto pubblico ([articolo 783 cod. civ.](#)).

Inoltre, l'esclusione da tassazione potrebbe discendere anche da **carenza dei requisiti di territorialità**. Se il **disponente è non residente** ed i beni si trovano all'estero, **manca il presupposto impositivo**.

Qualche perplessità, al riguardo, esiste in **relazione al momento in cui deve essere valutata l'ubicazione dei beni**.

Infine, un tema caldo è sicuramente costituito dalla **facoltà concessa di anticipare la tassazione nella fase iniziale**. Questa opportunità, che interessa anche i **trust già istituiti**, necessita di un **massivo intervento da parte dell'Amministrazione finanziaria**. La norma, infatti, demanda ad un **provvedimento attuativo la disciplina di dettaglio**.

Questi e molti altri temi verranno approfonditi nel percorso **Trust dopo la riforma** in partenza il prossimo 20.3.2025.

IVA

I nuovi obblighi di garanzia del rappresentante fiscale

di **Marco Peirolo**

OneDay Master

Territorialità delle operazioni con l'estero

Scopri di più

Ai fini della **prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi** e fraudolenti in ambito Iva, l'[articolo 4, comma 1, lett. a\) e b\), D.Lgs. 13/2024](#) (decreto "Accertamento"), ha introdotto un **duplice obbligo di garanzia** che deve essere **assolto dai rappresentanti fiscali**.

Il **primo obbligo** è previsto dal riformulato [articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), che rinvia ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze **l'individuazione dei criteri**, al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale **può assumere tale ruolo**, solo previo rilascio di **un'idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero dei soggetti rappresentati**.

Il **secondo obbligo** è, invece, stabilito dal nuovo [articolo 35, comma 7-quater, D.P.R. 633/1972](#), che rinvia anch'esso ad un **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze** per l'individuazione dei criteri e delle **modalità di rilascio della garanzia** che deve essere **prestata ai fini dell'inclusione nella banca dati Vies dei soggetti non residenti in uno Stato UE** (o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) che adempiono gli **obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di Iva** tramite un **rappresentante fiscale**.

I criteri e le modalità di **rilascio della garanzia per l'iscrizione nell'archivio Vies** sono stati **definiti dal D.M. 4.12.2024**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13.12.2024, mentre i **criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale**, previo rilascio di idonea garanzia, sono stati definiti dal **D.M. 9.12.2024**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19.12.2024.

Per la definizione degli aspetti operativi, **entro 120 giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei suddetti decreti sarà adottato un apposito **provvedimento dell'Agenzia delle entrate**.

Entrambe **le garanzie dovranno essere prestate** non solo **dai nuovi rappresentanti fiscali**, ma anche da quelli **già nominati**.

Ai fini dell'iscrizione nell'archivio Vies, la garanzia, prestata sotto forma di **cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria**, ovvero di **polizza fideiussoria**, è resa in

favore del **Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate** territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale per un **valore massimale minimo di 50.000,00 euro** e per un **periodo minimo di 36 mesi** a partire dalla **data di consegna della garanzia stessa** alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, decorso il quale **non deve essere rinnovata**.

Ai fini della **nomina del rappresentante fiscale**, invece, la garanzia, anch'essa prestata sotto forma di cauzione in **titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria**, ovvero di polizza fideiussoria, deve avere un **valore massimale minimo determinato in relazione al numero dei soggetti rappresentati** e deve essere resa per un **periodo minimo di 48 mesi**, decorso il quale non deve essere ripresentata, fatto salvo il caso di **aumento del numero di soggetti rappresentati**, con passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore.

In merito alla **garanzia richiesta ai fini dell'iscrizione alla banca dati Vies**, è noto che, ai fini dell'adeguamento alla normativa europea in materia di **operazioni intracomunitarie** e di contrasto delle frodi, l'[articolo 27, D.L. 78/2010](#), ha introdotto, a suo tempo, specifiche **misure volte a garantire un più stretto monitoraggio dei contribuenti** che effettuano operazioni intracomunitarie e l'affidabilità dei dati relativi alle controparti negli scambi commerciali.

L'iscrizione nell'archivio Vies, di cui all'articolo 22, Regolamento n. 2003/1798/CE, è diventata, pertanto, il **presupposto indispensabile** per essere identificati dalle controparti comunitarie come **soggetti passivi Iva** e, dunque, per qualificare correttamente **gli scambi di beni e servizi effettuati dai soggetti passivi**.

A questo riguardo, è importante richiamare le **indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate** nell'ambito del videoforum del 13.1.2020.

Prima di questo intervento, la prassi amministrativa aveva più volte ribadito che, ai fini della **non imponibilità della cessione** nello Stato UE di origine e l'imponibilità nello Stato UE di destinazione dei beni, è indispensabile che **nell'archivio Vies siano iscritti tanto il cedente quanto il cessionario** ([circolare n. 39/E/2011](#) e [risoluzione n. 42/E/2012](#)).

Nel predetto videoforum, questa indicazione è stata **in parte superata per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2021**, che ha aggiunto, con effetto dall'1.12.2021, in recepimento del novellato par. 1-bis dell'articolo 138, Direttiva n. 2006/112/CE, il comma 2-ter, nell'[articolo 41, D.L. 331/1993](#).

La novellata disposizione stabilisce che le **cessioni intracomunitarie**, di cui al comma 1, lett. a), e al comma 2, lett. c) dell'[articolo 41, D.L. 331/1993](#), costituiscono **cessioni non imponibili**, a condizione che i cessionari abbiano **comunicato il numero di identificazione** agli stessi attribuito altro Stato UE e che il cedente abbia **compilato l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie** o abbia debitamente giustificato **l'incompleta o mancata compilazione dello stesso**.



Secondo l'Agenzia delle entrate, l'**omessa iscrizione nell'archivio Vies del cessionario** non consente di **qualificare l'operazione come "intracomunitaria"**, con la conseguente imponibilità **dell'operazione nello Stato UE di origine**.

Un diverso approccio deve essere seguito, invece, in caso di **mancata iscrizione al Vies del cedente**, che si riflette sulla qualificazione dell'operazione **solo qualora il cedente non presenti l'elenco riepilogativo o lo presenti in modo incompleto**. Al di fuori di queste situazioni, **l'operazione mantiene natura intracomunitaria** ed è, quindi, **non imponibile in capo al cedente italiano**, anche se quest'ultimo non è **iscritto alla banca dati**.

IMPOSTE SUL REDDITO

L'indeducibilità dei rimborsi spese e la violazione del principio comunitario della proporzionalità

di Luciano Sorgato

Seminario di specializzazione

Reddito di lavoro autonomo dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Il [comma 81](#), dell'articolo 1, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), **entrato in vigore lo scorso 1.1.2025**, nel disporre testualmente : *"All'articolo 54 in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo dopo il comma 6bis è inserito il seguente 6ter "Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea ...addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relative alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti ai lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 241/1997"* è chiaramente incorso in una condizione di **totale quiescenza di effetti**, in quanto **intercalato in una norma abrogata** (l'articolo 54 vecchia versione, sostituita dall'[articolo 5, D.Lgs. 19/2024](#) in vigore dallo scorso 31.12.2024) e così finendo con il subirne **l'effetto riflesso dell'estinzione**.

Ma anche considerando la **sopravvenienza della correzione strutturale** e logistica della norma, si deve sottolineare come una **preclusione del diritto di deduzione fiscale di una spesa** a motivo dello strumento di pagamento, nonostante si possa comprovare che **trattasi di una spesa effettiva**, certa e precisa e con **sinergia operativa verso l'attività d'impresa**, riassuma **l'essenza causale della sanzione**; peraltro, in modo del tutto s coordinato con il principio comunitario della proporzionalità, che ha invece costituito la linea guida del recente D.Lgs. 87/2024 in materia di **revisione delle sanzioni**. Il sopravanzamento della proporzionalità risiede nella circostanza che, secondo i canoni comunitari che la presidiano, **non bisogna mai oltrepassare quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo** che il legislatore si prefigge e, nel caso in questione, non può non intravedersi nella **previsione di una presunzione legale** relativa con pieno **ribaltamento dell'onere della prova** nei confronti del contribuente, una **condizione già sufficiente per salvaguardare il timore del pregiudizio erariale** (come di recente è avvenuto per i soggetti non residenti che rimangono iscritti all'AIRE, in ordine ai quali il legislatore ha avvicinato la **presunzione legale assoluta della residenza in Italia**, con una presunzione legale solo relativa, con la possibilità, quindi, per il contribuente, di **esperire la prova contraria**).

In materia di sanzioni, la Corte di Giustizia Ue (tra le tante CGUE 29/07/2010, C-441/07, punto 36) ha da tempo chiarito che **gli Stati membri hanno l'obbligo di perseguire tanto le violazioni del diritto comunitario**, quanto quelle del **diritto nazionale con sanzioni adeguate e proporzionali** (nel significato che tale fondamentale principio assume nel diritto comunitario, e cioè di *"criterio di giudizio della idoneità strumentale della sanzione a raggiungere l'obiettivo ad essa assegnato dal legislatore, in raccordo causale con un uso derivato di potere ragionevole e non eccessivo"*). La Corte Ue ha sempre esercitato un **penetrante sindacato sul diritto sanzionatorio nazionale degli Stati membri**, alla stregua dei Trattati e del diritto comunitario, filtrandolo anche attraverso **lo scrutinio ed il riconoscimento dei diritti fondamentali dell'Uomo**, desunti soprattutto dalle tradizioni costituzionali e dalle **Convenzioni internazionali stipulate dai medesimi**, diritti implementati dalla stessa Corte UE, secondo **congrui adattamenti al diritto comunitario**. Emerge chiaramente che la Corte è entrata nel merito della **politica sanzionatoria degli Stati**, delle **tecniche di tipicizzazione degli illeciti**, della **proporzione tra fatto e punizione**.

Dal fondamentale principio della proporzione deriva, quale corollario, **l'assoluto divieto di eccesso**. Il **principio della proporzionalità**, inteso come equo criterio di esame bilanciato, di **diversi interessi** (uno statale ed uno privato) **vincola ogni attività dei poteri pubblici** e, quindi, non solo il potere amministrativo, ma anche il **potere legislativo ed il potere giudiziario**. Se in uno **Stato di diritto** ogni potere pubblico deve rispettare il **divieto di eccesso**, ne deriva il divieto, nell'esercizio di ogni funzione pubblica, di **incidere la sfera dei diritti dei cittadini** con misure che non sono in rapporto ragionevole con **i fini perseguiti**. In dottrina (G. Moschetti, *"Il principio di proporzionalità come giusta misura del potere nell'evoluzione del diritto tributario"* Cedam Editore) si sottolinea come la **violazione della proporzionalità venga raccordata al vizio di eccesso di potere**, per cui *"un atto, quando la misura adottata sia sproporzionata rispetto al fine che si deve perseguire, tenendo conto dei complessivi interessi implicati, è illegittimo per eccesso di esercizio di potere"*.

Anche per la dottrina straniera (N. Emiliou), a comprova dell'ormai **assoluta universalità del principio della proporzionalità**: *"Misure adottate da autorità pubbliche non devono mai eccedere i limiti di quanto è strettamente proporzionato e necessario al fine di ottenere obiettivi legittimi nell'interesse pubblico"* (in tal senso si veda anche T Tridimas, *"The General Principles of Ec law"*).

Il giudice comunitario ha, più volte, affermato che *"...Quale principio generale del diritto dell'Unione, il principio di proporzionalità costituisce il parametro per valutare la legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell'Unione"*. La **giurisprudenza dei giudici comunitari** (Schroder, causa 265/7, sentenza 11 luglio 1989, punto 21; Tempelman e Van Schaijk, cause C-96-97/03, sentenza 10.3.2005, in Raccolta, punto 47) ha ripetutamente ribadito che **la proporzionalità va considerata come essenziale strumento di sindacato giurisdizionale**, da cui deriva una sua sovraordinazione rispetto alle norme di diritto nazionale.

Abbinare l'indeducibilità ad una **modalità di pagamento**, incapsulandola in una sorte di presunzione **legale assoluta** (non avversabile con altre prove) di **ritenuta mancanza dei presupposti alla base dell'ordinario diritto di deduzione fiscale di un costo**, significa far

derivare materia imponibile non da un **autentico indice di ricchezza** e, quindi, di **capacità contributiva**, ma dalla **prospettiva legislativa** di un'equazione **priva di una qualsiasi logica di diritto**: se lo strumento di pagamento non è tracciato, la **spesa è carente dei presupposti di deducibilità** e **non è ammessa la prova contraria**. Non è questa la struttura costituzionale dell'obbligazione tributaria. La fattispecie ricorda da vicino il dismesso [articolo 74, comma 3, D.P.R. 597/1973](#), che, senza deroga alcuna (e con preclusione di ogni prova contraria) disponeva che: *“il costo non imputato al conto dei profitti e delle perdite (secondo la nomenclatura ragionieristica del tempo) non è deducibile”*. E anche se è vero che la censura alla norma superò indenne il vaglio della Corte costituzionale, è pure vero che nel tempo è stato lo stesso legislatore ad avvertire la necessità di **emendare la rigidità della norma, consentendo la prova contraria** (attuale [articolo 109, comma 4, Tuir](#)). Ora il legislatore torna alla **riedizione di una tecnica legislativa** che si **riteneva obsoleta**, priva di civiltà giuridica e ormai archiviata, strutturando una **norma in molti casi anche lesiva dell'articolo 163, Tuir** che si ritiene di non costituisce un **semplice principio generale di coordinamento** dei criteri di determinazione del reddito, ma **norma di orientamento costituzionale** a presidio della salvaguardia costituzionale dell'obbligazione tributaria, a tutela in primis della **libertà d'impresa** ([articolo 41, Costituzione](#)), dal momento che la reiterazione dell'obbligo impositivo sul medesimo presupposto d'imposta **converte l'intera ricchezza privata in ricchezza pubblica**.

Nel caso in esame, appare **essere sufficiente** e, quindi, proporzionale, il **ricorso alla presunzione legale relativa**, ammettendo la **prova contraria del contribuente**.

L'indeducibilità irreversibile della spesa, peraltro, se non supportata a monte da strumenti di pagamento tracciati, si **configura alla stregua di una presunzione legale assoluta a solo discapito dell'imprenditore e dell'esercente l'arte o la professione**, in quanto essa non vincola il **riconoscimento della spesa da parte della Finanza**, conservando quest'ultima gli ordinari **poteri di verifica** in ordine al giudizio sull'inerenza, sull'antieconomicità e sulla congruità del costo, non perseguendo, quindi, la norma, alcun bilanciamento di potere – diritto nel **rapporto Amministrazione Finanziaria – Contribuente**. I sintomi della violazione del sovraordinato principio comunitario della proporzionalità si **rivelano tutti ed in modo persino epidermico**.

Risposte AI sulle novità introdotte dalla riforma fiscale

di **Mauro Muraca**

**FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio** del **Commercialista**[scopri di più >](#)

In questi giorni è in corso una **nuova giornata di Master breve**, dedicata alle **novità fiscali dell'anno 2025**, nel contesto del quale saranno altresì approfondite le **principali novità introdotte dalla riforma fiscale**, in materia di:

- **operazioni straordinarie** nel **lavoro autonomo e reddito d'impresa**;
- **imposta di registro, successioni e donazioni**;
- **accertamento tributario e nuovo regime sanzionatorio**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, su alcuni dei quesiti formulati in diretta dai partecipanti a questa giornata di master breve; **tuttavia, prima di riportare le principali risposte**, è opportuno ricordare che lo **strumento in rassegna**:

- **non è una versione evoluta di un motore di ricerca tradizionale**, bensì un sistema molto più complesso che consente al professionista che lo utilizza di avere una **soluzione pratica** e, più o meno immediata, con **riferimento a una determinata richiesta**;
- **consente di approfondire e/o verificare la risposta ottenuta**, cliccando sulle fonti di conoscenza utilizzate indicate in calce **alla risposta**, al fine di accedere alle **schede autoriali che sono state esaminate da AI** per rispondere al quesito che gli è stato formulato.

Di seguito, si riportano le **principali risposte**.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

Una società con sede in Lux il cui unico socio risiede in Ita, possiede titoli obbligazionari, anche in valuta, che espone in bilancio tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Nel bilancio approvato in Lux che viene trasmesso in ITA, sono rilevate le differenze cambi solo se negative, differenza cambi che in Lux sono deducibili. Si chiede se con le nuove norme, nella rielaborazione del bilancio in applicazione delle norme sulle CFC, per tutti i titoli in valuta esistenti al 31.12.2024, si deve tener conto dell'utile su cambi anche se non rilevato al conto economico del bilancio approvato in LUX.

Per la rielaborazione del bilancio in applicazione delle norme sulle CFC (Controlled Foreign Companies), è necessario considerare le seguenti informazioni:

- Le attività e passività in valuta, a eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto economico.
- Le differenze di cambio attive e passive relative a operazioni in valuta realizzate nel corso dell'anno o dalle variazioni valutative tra il cambio utilizzato alla data di effettuazione della operazione e quello applicabile a fine esercizio devono essere rilevate.
- Se i crediti e i debiti sorti in valuta vengono riscossi o pagati entro la fine dell'esercizio, la differenza di cambio determinerà la rilevazione di un utile o di una perdita su cambi da considerarsi realizzata e iscritta in Conto economico.
- Nel caso in cui a fine anno per effetto della conversione dei crediti e debiti in valuta si determini un'eccedenza di utili su cambi non realizzati, l'utile netto societario dovrà essere accantonato in una apposita riserva non distribuibile fino all'avvenuto realizzo.

Quindi, nella rielaborazione del bilancio in applicazione delle norme sulle CFC, per tutti i titoli in valuta esistenti al 31.12.2024, si deve tener conto dell'utile su cambi anche se non rilevato al conto economico del bilancio approvato in LUX.

Conoscenza utilizzata

- Utili e perdite su cambi

[Invia](#)

Forum Web Fisco: registrazione disponibile per gli abbonati EcNews

di **Redazione**



L'evento **Forum Web Fisco 2025**, dedicato alle “**Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale**”, ha offerto un confronto diretto tra gli esperti del settore, con approfondimenti sulle ultime novità fiscali e sulle implicazioni pratiche per i professionisti.

Grazie al **format innovativo**, i componenti del **Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari Euroconference**, guidati da **Simona D'Alessio**, collaboratrice della redazione economica di **ANSA**, hanno evidenziato criticità, opinioni e spunti pratici su questioni di grande rilevanza.

Durante l'incontro è intervenuto anche Ilario Scafati (MEF – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale) con un prezioso contributo sulla **riforma fiscale**.

Agli abbonati di Euroconference News diamo la possibilità di fruire della registrazione dell'incontro, un utile strumento di approfondimento per restare aggiornati.

Guarda subito la registrazione dell'incontro, [clicca qui >>](#)

Lavoro dipendente e welfare: tra novità, conferme e dubbi applicativi

di Settore Fisco e Diritto d'Impresa di Assolombarda

In collaborazione scientifica con

Pirola
Pennuto
Zei

Corso di 4 incontri

Bilancio d'esercizio 2024

Scopri di più

Sono tante le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per i lavoratori dipendenti e per le imprese, ma altrettanti sono i profili problematici e le criticità operative che meritano di essere rimeditati e corretti

Le novità in materia di reddito di lavoro dipendente sono state al centro del convegno che si è tenuto lo scorso 3 febbraio in Assolombarda, organizzato in collaborazione con Euroconference.

Fiscalisti d'impresa e professionisti hanno avuto l'occasione di confrontarsi sui contenuti della **Legge di Bilancio 2025** che ha introdotto, tra l'altro, un significativo inasprimento dei criteri di determinazione del *benefit* per i **veicoli concessi in uso promiscuo**, l'obbligo di **tracciabilità dei rimborsi spese** dei dipendenti in trasferta e la conferma delle norme in materia di **welfare e detassazione dei premi di risultato**.

Un approfondimento ad ampio raggio sulle novità che interessano i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro, che hanno messo in luce le numerose questioni aperte e i tanti dubbi interpretativi sull'applicazione delle nuove disposizioni.

Auto aziendali: nuove regole e gestione del periodo transitorio

Uno dei temi più spinosi riguarda, senza dubbio, le auto aziendali concesse ad uso promiscuo ai dipendenti.

L'[**articolo 51, comma 4, lettera a\), Tuir**](#), come modificato dal comma 48 della Legge di Bilancio, prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025, **si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI**, al netto delle somme

eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al **10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.**

Le nuove regole si applicano alle assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 2025 aventi per oggetto autovetture immatricolate a partire dalla stessa data.

Per i **veicoli immatricolati e assegnati prima del 2025** non è stata prevista una clausola di salvaguarda che confermi l'applicazione della previgente disciplina, parametrata alle emissioni di CO2 del veicolo.

La mancata previsione di un regime transitorio potrebbe comportare il rischio di dover applicare i principi di carattere generale sanciti dall'[articolo 51, comma 3, Tuir](#), senza la possibilità di beneficiare della determinazione forfettaria sulla base delle tariffe ACI, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 46/2020 e nelle risposte rese nel corso degli eventi con la stampa specializzata.

Per questo è indispensabile un intervento urgente e risolutivo da parte del legislatore, che a dispetto delle attese e delle rassicurazioni circolate nelle ultime settimane non ha trovato spazio nell'iter di conversione del Decreto Milleproroghe.

Ricariche elettriche e installazione delle *wallbox*

Se la nuova disciplina mira a ridurre i sussidi ambientalmente dannosi, spingendo le aziende ad assegnare ai dipendenti veicoli meno inquinanti, alcuni recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate non appaiono idonei a supportare la conversione delle flotte aziendali.

Desta molta perplessità, infatti, una recente risposta resa dall'Agenzia, con la quale è stato ribadito che **i rimborsi erogati dal datore di lavoro per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente**, da assoggettare a tassazione autonomamente rispetto al *benefit* determinato in base alle tabelle ACI (tale chiarimento è in linea con la [risposta all'interpello n. 421/2023](#)).

Inoltre, secondo l'Agenzia, oltre al valore delle ricariche, **deve essere valorizzata separatamente anche l'installazione delle infrastrutture** (*wallbox*, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente.

Si tratta di un'interpretazione estremamente rigorosa che, oltre a non tener conto della scarsità di colonnine e dei tempi di ricarica, rischia di scoraggiare l'adozione di veicoli elettrici in ambito aziendale, vanificando gli obiettivi di transizione ecologica.

Note spese e tracciabilità dei pagamenti

Un'altra novità particolarmente impattante per la gestione amministrativa delle imprese è il nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle spese di trasferta, relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto non di linea (taxi o noleggio con conducente).

Dal 1° gennaio 2025, infatti, qualora il dipendente sostenesse dette spese in contanti si incorrerebbe in una **doppia penalizzazione**:

- l'imponibilità integrale del rimborso in capo al dipendente (con l'effetto, quindi, di un netto in busta paga inferiore rispetto all'importo dell'onere anticipato);
- l'indeducibilità del costo per il datore di lavoro.

Diventa, quindi, indispensabile adeguare le *travel policy aziendali* e sensibilizzare i dipendenti ad effettuare i pagamenti mediante versamento bancario o postale o attraverso altri sistemi previsti dall'[articolo 23, D.Lgs. 241/1997](#) (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Al riguardo, possono tornare utili i chiarimenti resi dell'Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 7/2021](#), in relazione agli obblighi di tracciabilità delle detrazioni previste dall'[articolo 15, Tuir](#), in vigore dal periodo d'imposta 2020.

Nel documento di prassi, l'Agenzia precisa che il contribuente può dimostrare l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del soggetto che eroga il servizio.

In alternativa, il contribuente può fornire la prova cartacea della transazione, tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, del MAV o dei pagamenti con PagoPA.

In ultima analisi, è possibile fare riferimento all'estratto conto, che costituisce una prova opzionale, residuale e non aggiuntiva, in assenza di altra documentazione.

Oltre alle carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, la norma fa riferimento anche ad «*altri sistemi di pagamento*», ovvero strumenti che garantiscono la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Si pensi, per esempio, al pagamento effettuato tramite le applicazioni degli smartphone che permettono all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC.

In tal caso, conferma l'Agenzia, è possibile esibire l'e-mail di conferma della piattaforma su cui si sta effettuando l'operazione o copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.

Regime di maggior favore per i lavoratori che trasferiscono la residenza nel Comune di lavoro

Una novità da accogliere con favore è la nuova norma agevolativa per i lavoratori assunti a tempo indeterminato che trasferiscono la residenza nel Comune della sede di lavoro.

Si tratta di un primo tassello del piano casa proposto dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, per risolvere il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, frenata anche dai prezzi alti degli affitti, soprattutto nelle grandi città.

La norma agevolativa prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 **non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.**

La nuova disposizione si applica ai soggetti:

- titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione;
- che trasferiscono la residenza nel Comune di lavoro, se questo è situato a più di 100 km di distanza dal precedente Comune di residenza.

Innalzamento della franchigia dei *benefit* e figli a carico

In continuità con l'anno 2024, la Legge di Bilancio conferma per il prossimo triennio 2025-2027 la riduzione al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e l'innalzamento della franchigia di esenzione dei *benefit* a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli che si trovano nelle condizioni previste dall'[articolo 12, comma 2, Tuir](#).

Poiché quest'ultima disposizione fa **esclusivo riferimento al presupposto reddituale** (reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni), manca il coordinamento con il comma 1 dello stesso articolo 12, che non considera più a carico i **figli di età superiore a 30 anni**, salvo le ipotesi di disabilità accertata ai sensi della Legge n. 104/1992.

È pertanto auspicabile un tempestivo chiarimento dell'Amministrazione finanziaria, per comprendere se l'innalzamento della soglia è correlato al solo requisito reddituale disposto dal comma 2 (come si evince dalla formulazione letterale della norma) o anche dal requisito anagrafico del comma 1.

Servizio di *baby-sitting* agevolato solo se incluso nell'offerta scolastica

Sempre in tema welfare, si segnala una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate, che restringe notevolmente la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali per i servizi di baby-sitting.

Secondo l'Agenzia la norma agevolativa prevista dall'[articolo 51, comma 2, lettera f-bis\), Tuir](#), oltre che ai servizi di educazione e istruzione, può estendersi anche ai servizi di baby-sitting, ma soltanto se tali "iniziative sono incluse nei piani di offerta formativa scolastica".

Si tratta, come è evidente, di un cortocircuito interpretativo, che di fatto estromette dai piani di welfare aziendale un servizio tra i più richiesti e più apprezzati dai lavoratori e dalle famiglie.

Altrettanto infelice è la [risposta n. 57 del 1° marzo 2024](#), secondo la quale nei piani di welfare non è corretto individuare una "categoria di dipendenti" sulla base caratteristiche o condizioni personali o familiari del lavoratore.

Tale interpretazione, infatti, è antitetica rispetto alla volontà del legislatore, che negli ultimi anni ha modificato significativamente le disposizioni previste dal TUIR proprio per rispondere più efficacemente alle esigenze di conciliare l'attività lavorativa con la vita familiare, di facilitare i compiti di cura dei figli, di sostenere la genitorialità e l'assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Per questo, si auspica che l'Agenzia riveda queste interpretazioni eccessivamente restrittive delle norme, che rischiano di compromettere le politiche aziendali a favore dei lavoratori e delle lavoratrici più meritevoli di tutele da parte dell'ordinamento e che sempre più spesso sopperiscono alle mancanze del welfare statale.